



PATRIMONIO E TRUST

Tassazione e monitoraggio delle collezioni detenute all'estero

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Fiscalità dell'arte e delle collezioni

[Scopri di più](#)

La **detenzione di opere d'arte** e, in generale, di collezioni **detenute all'estero** da parte di **persone fisiche fiscalmente residenti in Italia** sono oggetto di **monitoraggio nel quadro RW**. Alle persone fisiche si aggiungono anche altri soggetti e precisamente **le società semplici, le associazioni professionali ed i trust assimilati ad enti non commerciali**. Ovviamente, questi compilano il modello redditi Enti non commerciali, mentre le società semplici e le associazioni professionali **compilano il modello Redditi società di persone**.

Il **monitoraggio fiscale è sempre dovuto**, a meno che **non si tratti di beni privi di valore** che non rappresentano in alcun modo una forma di investimento. In altre parole, **non è richiesto il monitoraggio fiscale** in relazione a dei **quadri acquistati per qualche centinaio di euro** in un supermercato o in un negozio di arredamento.

Quest'anno il monitoraggio diventa più complesso in quanto **il quadro W ha fatto capolino nel modello 730**, per cui il contribuente che presenta il modello 730 **non ha più la possibilità di monitorare i propri investimenti all'estero inviando il quadro RW**, avvalendosi del Modello Redditi unitamente al **relativo frontespizio**.

Il monitoraggio di un'opera d'arte **avviene al costo storico**, qualora lo stesso sia debitamente documentato, oppure, in subordine, al **valore di mercato opportunamente** (ma non necessariamente) **periziato**. Le opere d'arte **non scontano né Ivie né Ivafe**.

Altro tema è quello della tassazione di eventuali **redditi connessi alla detenzione dell'opera d'arte**. Trattandosi di opere d'arte e di collezioni detenute da privati, le stesse **possono determinare materia imponibile**. Ad esempio, il presupposto impositivo può sorgere **in occasione della cessione**, nel caso in cui sia intervenuta una valorizzazione dell'opera o della collezione e l'operazione non possa quindi essere qualificata come una mera **dismissione patrimoniale**.

Non entriamo, ora, in questo spinoso tema **non disciplinato a livello normativo** e al momento gestito solamente a livello di **orientamenti giurisprudenziali**.



In questa sede ci preme, invece, rilevare quale sia la **territorialità ai fini della tassazione** di queste cessioni di opere. In altre parole, sul presupposto, da verificare caso per caso, che **la cessione sia soggetta a tassazione**, si tratta di verificare se **detta cessione sia da soggettare a tassazione** nel paese in cui le opere si trovano (nel nostro caso nel paese estero) oppure **solamente in Italia**, paese di residenza del proprietario, oppure in entrambi i paesi. In quest'ultimo caso **l'Italia dovrà concedere un credito** a fronte delle imposte pagate all'estero.

Ebbene, a livello convenzionale **le plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d'arte rientrano nella categoria residuale** dell'articolo 13, paragrafo 5, modello Ocse 2017, a mente del quale **le plusvalenze sono soggette a tassazione esclusivamente nel paese del venditore**. La presenza, pertanto, di una convenzione conforme al **modello Ocse** sarà utile per escludere **la potestà in positiva del Paese** in cui si trovano le opere riservando la stessa esclusivamente all'Italia, **Paese di residenza del collezionista**.

Un mondo particolare, tuttavia, è quello delle **opere d'arte rientranti nell'alveo delle criptoattività** (c.d. NFT arte). Questi investimenti, come chiarito anche dalla [circolare n. 30/E/2023](#), fino al 2022 **non erano oggetto di monitoraggio**. Diversamente, a partire dal 2023, il monitoraggio è sempre dovuto **anche per tali investimenti patrimoniali**, a prescindere dal loro ammontare. Il monitoraggio si accompagna inoltre al pagamento della **imposta sulle criptoattività pari al 2 per mille**.

Sotto il profilo reddituale, inoltre, salvo alcune eccezioni, la cessione di queste criptoattività ricade nel calderone della plusvalenza delle criptoattività prevista dall'[articolo 67, comma 1, lett. c sexies\), Tuir](#). Ferma quindi l'applicazione di una modestissima **franchigia di euro 2.000**, la plusvalenza sarà soggetta alla **tassazione sostitutiva del 26%**.

Questi e molti altri aspetti verranno approfonditi nel corso **"Fiscalità dell'arte e delle collezioni"** in **programma il prossimo 7.11.2024**.